



in liquidazione

GRAN SASSO TERAMANO S.p.A. in liquidazione

AVVISO PUBBLICO

**PER LA NOMINA DEL LIQUIDATORE
della Società Gran Sasso Teramano S.p.A. in liquidazione**

Comune di Pietracamela
Prot. n. 2019 del 19/04/2018
Class. I 1 9
A- Procedimento
☐ - Area Economico
☐ - Area Tecnica
☒ - Area Amministrativa
☐ - Area Affari
C - Ufficio
B - Area Vicesegretario
☐ - Segretario Comunale
☐

In data 06 dicembre 2016, la società ha deliberato la propria messa in liquidazione volontaria (Atto Notaio Bracone Rep.130460 Racc.42257) e la relativa nomina del liquidatore.

In ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti interni degli Enti Azionisti, si provvede all'indicazione del nominativo che dovrà andare a ricoprire l'incarico di liquidatore, attraverso l'espletamento di un avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessantacinque anni;
- b) diploma di laurea triennale o magistrale;
- c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita da almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.

INCONFERIBILITA'

- Ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 l'incarico non può essere conferito:
 - A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale(art.3);
 - A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico(art.4);
 - A coloro che nei due anni precedenti siano componenti della giunta o del consiglio della regione/ente che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali al cui presente comma (Art.7, comma1);

- Ai sensi dell'art.7, comma 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n.235 l'incarico è inconferibile a:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope di cui *all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309*, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne effettive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,321,322,322-bis,3223,325,326,331, secondo comma, 334,346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui *all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*;
- Ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, è fatto divieto di conferire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza;

INCOMPATIBILITA'

- Ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39;
 - Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art.9, comma 2).
 - Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui *all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare (art.11, comma 1).
 - Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili (art.11, comma 2):
- con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

- con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una regione.

Il rapporto di lavoro del liquidatore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata fino a tre anni, rinnovabile alla sua scadenza; il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo a favore degli Enti Azionisti al quale il liquidatore è preposto, eccezion fatta per eventuali attività professionali che non siano in contrasto con l'interesse degli Enti e che siano state preventivamente comunicate agli stessi.

Per i dipendenti regionali, provinciali e delle Unità sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la nomina a liquidatore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Ai dipendenti di altri enti pubblici trova applicazione la normativa vigente in materia di cumulo di impieghi e incarichi di cui al D. Lgs. 165/2001 e alle Disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica "criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche" del 17 luglio 2014 in forza delle quali, gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, sono preclusi a tutti i dipendenti a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro (totale o parziale anche al 50%) salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

Pertanto, l'assunzione dell'incarico di liquidatore di cui al presente Avviso, stante la natura e la consistenza dell'impegno richiesto come sopra menzionato, presuppone il collocamento in aspettativa.

Il candidato deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 l'assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste per la nomina e dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo il proprio impegno, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire domanda in carta a valore legale..

Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta dall'interessato e munita di marca da bollo da euro 16,00, dovrà essere allegata:

- copia del curriculum vitae firmato;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'allegazione della fotocopia di un documento di identità ha valore di autenticazione della sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La mancata produzione della fotocopia del documento di identità è causa di inammissibilità della domanda e pertanto non può essere successivamente prodotta ad integrazione della domanda già presentata.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.76 del citato D.P.R. 445/2000.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire le domande entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 giugno 2018 presso la sede legale della Società nella Casa Comunale di Pietracamela (TE) mediante:

- consegna a mano presso il Comune di Pietracamela;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo gransassoteramano@pec.it;
- Posta raccomandata l.con prova di consegna di Poste Italiane spa indirizzata a Comune di Pietracamela Via Roma n.14 – 64047 Pietracamela -;

Sul lato sinistro della busta dovrà essere indicata la dicitura SELEZIONE LIQUIDATORE

Non è ammessa la domanda consegnata fuori dai termini previsti nel presente avviso.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere leggibile.

La dichiarazione resa di notizie false o comunque inesatte comporterà l'esclusione dalla selezione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso la Società per le finalità di gestione della procedura selettiva stessa e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente al nuovo inquadramento professionale per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. È in ogni caso consentito l'accesso agli atti di ogni singola procedura selettiva, mediante visione degli stessi, qualora la loro conoscenza risultasse necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Pubblicazione del bando e altre informazioni

Il presente bando di selezione è pubblicato integralmente sui seguenti siti internet www.gransassoteramano.it ; www.comune.pietracamela.te.it; www.provincia.teramo.it .

Tutte le comunicazioni inerenti tale bando sono pubblicate sui siti: www.gransassoteramano.it ; www.comune.pietracamela.te.it; www.provincia.teramo.it .

Disposizioni finali

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni stabilite e, per quanto non espressamente disciplinato, si farà riferimento alle norme previste dalle disposizioni contrattuali vigenti applicabili alla fattispecie. La Società si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza per specifiche motivazioni che saranno adeguatamente esplicitate.

Responsabile del Procedimento: Dott. Sergio Saccomandi - Telefono 348 6700939

Teramo, 08 giugno 2018

Il Liquidatore
Dott. Sergio Saccomandi



Da "gransassoteramano@pec.it" <gransassoteramano@pec.it>
"ASBUC INTERMESOLI " <asbucintermesoli@pec.it>, "ASBUC PIETRACAMELA asbucpietracamela
" <asbucpietracamela@pec.it>, "CCIAA TERAMO " <cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it>,
A "COMUNE FANO ADRIANO PROT " <protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it>, "COMUNE
PIETRACAMELA " <postacert@pec.comune.pietracamela.te.it>, "Provincia Teramo 2017 legalmail
" <provincia.teramo@legalmail.it>, "REGIONE ABRUZZO PRESIDENZA "
<presidenza@pec.regione.abruzzo.it>
Cc "LUCA DI GIUSTINO " <digiustino.luca@legalmail.it>, "PICCIONI DONATELLA "
<donatella.piccioni@pec.it>, "UBALDI GIUSEPPE " <giuseppe.ubaldi@postcert.it>
Data martedì 19 giugno 2018 - 10:46

NUOVA SCADENZA BANDO LIQUIDATORE AL 30/06/2018

SI PREGA DI PUBBLICARE IL BANDO ALLEGATO CON LA NUOVA SCADENZA AL 30/06/2018, causa
errore nel requisito età che non deve essere superiore a 65 anni.

Si allega la versione corretta che scadrà il 30/06/2018.

Distinti saluti.

Il Liquidatore

Gran Sasso Teramano S.p.A. in liquidazione
Via Savini, 48/50 c/o CCIAA Teramo
64100 Teramo
P.IVA 01464390671
tel. 0861 244493

Allegato(i)

corretto Bando Liquidatore selezione 08.06.2018.pdf (733 Kb)